



Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University" per il reclutamento di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, nel rispetto del Codice etico dell'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito LCU) e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, la procedura di reclutamento dei professori di prima e seconda fascia.
2. Il reclutamento dei professori di I e II fascia avviene secondo quattro distinte procedure:
 - a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010;
 - b) chiamata come professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010, di ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;
 - c) chiamata come professori di ruolo di prima e di seconda fascia, mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;
 - d) chiamata diretta e/o per chiara fama ai sensi dell'art. 1 comma 9, della Legge n. 230/2005, come integrato dall'art. 29, comma 7, della Legge n. 240/2010.
3. Le chiamate sono effettuate in osservanza agli obblighi vigenti di disposizioni di legge e in base alla sostenibilità economica e finanziaria assicurata ai sensi dello Statuto e del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di LCU.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010, gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 dell'art. 18 in parola, possono essere a carico totale di soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo. A tal fine, il soggetto finanziatore è tenuto a presentare adeguata fidejussione bancaria o assicurativa.

Art. 2 – Attivazione della procedura di reclutamento

1. Secondo quanto indicato all'art. 1 del presente Regolamento, il Senato Accademico, con valutazione motivata, sulla base della proposta del Consiglio della Scuola di Ateneo di riferimento (di seguito, Consiglio della Scuola) e acquisito il parere vincolante della Società di Gestione "Global Education Management" (G.E.M.) circa la sostenibilità economica, ai sensi dello Statuto e del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, propone l'attivazione delle procedure di reclutamento per posti di prima e seconda fascia.
2. Nella proposta devono essere indicate le modalità di reclutamento tra quelle previste nel precedente art. 1, comma 2, nonché le relative motivazioni delle scelte.
3. Tale proposta dovrà necessariamente indicare gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della Legge n. 240/2010, nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Senato Accademico e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.
4. La delibera del Senato Accademico deve, inoltre, specificare:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) le modalità di copertura finanziaria della posizione, se interamente a carico del bilancio universitario o se finanziata da soggetti esterni sulla base di accordi ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente Regolamento;
 - c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
 - f) il trattamento economico e previdenziale e i diritti e i doveri secondo la normativa vigente.
5. Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), la delibera del Senato Accademico deve, altresì, contenere:
 - a) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dodici;
 - b) indicazione delle modalità di accertamento delle competenze linguistiche del candidato, in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio interamente in lingua estera.
6. Il Comitato esecutivo delibera in merito alla proposta di attivazione delle procedure di reclutamento.



Titolo II - Chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010

Art. 3 - Procedure Selettive

1. Successivamente all'approvazione dei competenti Organi accademici, la procedura selettiva è indetta con apposito bando emanato con decreto rettorale, pubblicato sul sito web di Ateneo, nonché sui siti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea e con avviso altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) la fascia per la quale viene richiesto ciascun posto;
- c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto ciascun posto;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
- e) la struttura presso la quale è incardinato il candidato selezionato;
- f) le specifiche funzioni che il professore deve svolgere;
- g) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente nonché il trattamento economico e previdenziale previsto dalla normativa vigente;
- h) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- i) il termine e le modalità di presentazione delle domande. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale;
- j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato deve trasmettere e che non può essere inferiore a dodici;
- k) l'indicazione dei criteri di valutazione che dovranno essere utilizzati dalla Commissione;
- l) l'indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Art. 4 - Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sentito il Consiglio Universitario Nazionale;
2. Non possono partecipare al procedimento coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 5 - Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata con decreto rettorale, su delibera del Comitato Esecutivo, sentita la Scuola di Ateneo di riferimento (di seguito Scuola). Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sul sito web d'Ateneo.
2. La Commissione è composta da tre professori di ruolo, di cui almeno due esterni all'Università degli Studi "Link Campus University", appartenenti al ruolo di prima fascia, per le chiamate dei professori di prima fascia. La Commissione per la chiamata dei professori associati, è composta da tre professori di ruolo, di cui almeno due esterni all'Università degli Studi "Link Campus University", dei quali almeno un professore di prima fascia e almeno uno di seconda fascia. I componenti della Commissione suddetta sono individuati tra i professori appartenenti al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale e possono anche appartenere, con un ruolo equivalente, ad Atenei stranieri. Il Comitato Esecutivo ha comunque facoltà di indicare, con delibera, componenti appartenenti ad un macrosettore, della stessa Area, diverso da quello cui afferisce il settore concorsuale.
3. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.

4. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Non possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010.
6. La Commissione si avvale anche di strumenti telematici di lavoro collegiale.
7. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti la Commissione devono essere presentate dai candidati al Rettore entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione stessa. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione.
8. La rinuncia alla nomina o le dimissioni per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La Commissione formula una graduatoria selezionando il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.
2. La Commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro e con i candidati, predetermina i criteri di valutazione attenendosi a quelli indicati nel bando ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. k), del presente Regolamento riservando nella valutazione complessiva particolare attenzione alle:
 - pubblicazioni scientifiche;
 - curriculum dell'attività scientifica;
 - curriculum dell'attività didattica.
3. I criteri adottati dalla Commissione sono pubblicati sul sito di Ateneo. Decorso 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.
4. Qualora il bando preveda l'accertamento delle competenze linguistiche o della conoscenza della lingua italiana da parte di candidati stranieri, la Commissione individua la data del relativo colloquio e la comunica con congruo anticipo ai candidati.
5. La Commissione formula la valutazione per ciascun candidato, con un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sulla attività didattica e di ricerca.

6. Al termine dei lavori, la Commissione formula la graduatoria con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti. Gli atti sono consegnati al Rettore che ne verifica la regolarità.

7. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato nonché la relazione riassuntiva sui lavori svolti.

Art. 7 - Termine del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dal decreto di nomina del Rettore.

2. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, in base alla procedura di cui all'art. 5, comma 1, fissando un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

3. Entro venti giorni dalla consegna degli atti, il Rettore, previo controllo di legittimità, li approva con proprio decreto.

4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura in via, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

5. Il decreto di approvazione degli atti, la relazione finale e la graduatoria finale sono pubblicati sul sito web di Ateneo.

6. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, o i posti, è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 8.

7. La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto previa verifica della non sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 8 - Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura, il Consiglio della Scuola entro venti giorni dall'approvazione degli atti, formula al Rettore la proposta di chiamata del candidato selezionato. La proposta è formulata seguendo l'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione.

2. Il Rettore sottopone la proposta di chiamata formulata dal Consiglio della Scuola al Comitato Esecutivo che delibera in merito.

Titolo III - Chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010

Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Successivamente all'approvazione della proposta da parte degli organi accademici di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Consiglio della Scuola, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, valuta, nel terzo anno di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della legge n. 240/2010. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo di professore associato.
2. La valutazione si svolgerà nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010.
3. La procedura valutativa è indetta con Decreto del Rettore e di essa viene data pubblicità sul sito web di Ateneo e comunicazione scritta all'interessato.
4. L'interessato può produrre all'Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche e i titoli relativi all'attività didattica e di ricerca che ritiene utili ai fini della valutazione.

Art. 10 – Commissione di valutazione

La procedura valutativa è effettuata da apposita Commissione di valutazione la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 11 - Termine del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro due mesi dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, in base alla procedura di cui all'art. 5, fissando un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
3. Entro dieci giorni dalla consegna degli atti, il Rettore, previo controllo di legittimità, li approva con proprio decreto.
4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito di Ateneo.

Art. 12 - Chiamata

1. All'esito della procedura valutativa di cui al presente Titolo, il Consiglio della Scuola, entro dieci giorni dall'approvazione degli atti, formula al Rettore la proposta di chiamata del candidato che ha conseguito valutazione positiva.
2. Il Rettore sottopone la proposta di chiamata formulata dal Consiglio della Scuola al Comitato Esecutivo che delibera in merito.
3. La nomina del candidato è disposta dal Rettore con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 2; l'inquadramento decorre dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di lavoro del ricercatore.

Titolo IV - Chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 240/2010

Art. 13 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Fino al 31 dicembre 2017, LCU può procedere mediante procedura valutativa alla chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.
2. La proposta è deliberata e approvata dai competenti organi accademici ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento.
3. Alla procedura valutativa, indetta con decreto del Rettore, è data pubblicità sul sito web di Ateneo; della procedura valutativa è data, altresì, comunicazione scritta all'interessato.
4. L'interessato deve produrre all'Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche e i titoli relativi all'attività didattica e di ricerca che ritiene utili ai fini della valutazione.
5. La valutazione è effettuata da apposita Commissione la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 5 del presente Regolamento.
6. La valutazione si svolgerà nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010.
7. La procedura di valutazione si svolge secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento.

8. La proposta di chiamata e la nomina nel ruolo sono disposti ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.

Titolo V – Chiamata diretta o per chiara fama

Art. 14 – Chiamata diretta o per chiara fama

1. Previa approvazione dei competenti organi accademici ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, il Comitato esecutivo può procedere alla chiamata diretta e/o per chiara fama, per la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia, di studiosi ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e ss.mm.ii.
2. Lo studioso di cui si propone la chiamata deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 o vincitore di progetti di alta qualificazione come individuati dal Ministero competente con apposito decreto.
3. La deliberazione di chiamata per chiara fama nel ruolo di professore di prima fascia deve essere assunta a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e deve contenere una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso. La delibera deve altresì fare espresso ed analitico riferimento ai contributi scientifici apportati, ai risultati ottenuti ed al loro riconoscimento in ambito internazionale.
4. Alle delibere del Comitato Esecutivo relative alle chiamate di cui al presente articolo deve essere allegato il curriculum vitae dello studioso e la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 nonché dal D.M. 25 luglio 1997, integrato dal D.M. 2 agosto 1999 per la chiamata per chiara fama e dal D.M. 1 luglio 2011, n. 276 per la chiamata diretta. Inoltre, nella deliberazione, la chiamata dello studioso deve essere motivata in base alle esigenze della programmazione didattica e allo sviluppo delle attività di ricerca della struttura.
5. Le chiamate dirette o di chiara fama sono trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il rilascio del nulla osta alla nomina, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005.

Titolo VI – Disposizioni finali

Art. 15 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.



Art. 16 – Chiamata degli idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e ss.mm.ii.

1. Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 4 della legge n. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 210/1998 e s.m.i., limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge.